



## IDENTIFICAZIONE NON IN PRESENZA NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO ED AL TERRORISMO INTERNAZIONALE

La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio 2BIS-2020/B approvato in data 2 novembre 2020 analizza le modifiche al D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dai D. Lgs. nn. 90/2017 e 125/2019, in materia di identificazione a distanza per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 76/2020 c.d. decreto Semplificazioni, convertito con Legge n. 120/2020. L'Analisi prende le mosse da quanto elaborato dal GAFI nel documento "Guidance on Digital Identity" del 6 marzo 2020, teso a fornire un orientamento, secondo criteri di sicurezza e rispetto della protezione dei dati personali, sull'utilizzo di forme di identificazione digitale nel particolare momento storico caratterizzato dalla necessità del distanziamento fisico volto a contenere l'epidemia da virus Sars-CoV-2. Riportandosi alla Guida del GAFI, lo Studio sottolinea che, sebbene la nota interpretativa della raccomandazione 10 del GAFI include i "rapporti o transazioni commerciali non faccia a faccia" tra gli esempi di una situazione potenzialmente a rischio più elevato nella due diligence del cliente, la Guida preveda che in considerazione dell'evoluzione tecnologica "le identificazioni e le transazioni dei clienti svolte 'non faccia a faccia' che si basano su affidabili ed indipendenti sistemi di identificazione digitale, dotati di adeguate misure di mitigazione del rischio, possono presentare un livello standard di rischio e possono persino essere a rischio più

basso se vengono implementati livelli di garanzia più elevati e/o appropriate misure di controllo del rischio antiriciclaggio".

Lo Studio riporta i diversi sistemi indicati in maniera non esaustiva dal GAFI ed impiegati in tutto il mondo come strumenti di identificazione digitale:

- Database elettronici, inclusi registri distribuiti, per ottenere, confermare, archiviare e/o gestire le prove dell'identità.
- Credenziali digitali per autenticare l'identità per l'accesso a dispositivi mobili, applicazioni online e offline.
- Interfacce per programmi applicativi digitali (API), piattaforme e protocolli che facilitano identificazione / verifica online e autenticazione dell'identità.
- Biometria per aiutare a identificare e / o autenticare le persone.

Lo Studio del Notariato passa in rassegna l'evoluzione del concetto di identità personale nel nostro ordinamento sino a giungere all'affermazione, solo in tempi più recenti, dell'accezione "ID digitale" riferita all'uso della tecnologia per affermare e dimostrare la propria identità personale. Con riferimento all'applicazione del tema dell'identificazione a distanza in ambito antiriciclaggio, lo Studio sottolinea preliminarmente la diversità di presupposti su cui si basano l'identificazione prevista dalla legislazione antiriciclaggio e l'identificazione ai fini della legge notarile. In particolare rileva che l'ultimo intervento normativo portato dal decreto Semplificazioni ha introdotto una semplificazione nel testo dell'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2007, realizzando un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra le ipotesi di identificazione non in presenza (senza acquisizione del documento) e in presenza (con acquisizione del documento). Lo Studio afferma che tale difetto di

coordinamento normativo è dovuto anche alla formulazione del comma 1, lettera a), dell'articolo 19, primo periodo, rimasto immutato, che prevede che l'identificazione del cliente e del titolare effettivo consiste "nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione del documento di identità". La legge indica quattro diverse possibilità di identificazione non in presenza mediante strumenti informatici:

1. identità digitale rilasciata ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 82/2005 (in sigla CAD), ovvero nell'ambito del Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (c.d. SPID27) con livello di garanzia almeno significativo;
2. identità digitale con livello di garanzia almeno significativo rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, fino ad ora gli strumenti che, a seguito di notifica, sono stati inseriti dalla Commissione nell'elenco citato sono lo SPID e la Carta di Identità Elettronica o CIE;
3. certificato qualificato associato ad una firma elettronica qualificata (firma digitale) emesso da Autorità di Certificazione Qualificate a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014;
4. procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Lo Studio aggiunge che in tutte le ipotesi in cui il cliente possa essere identificato tramite una identità digitale tra quelle sopra indicate, è altresì possibile procedere ad una identificazione a distanza ed eventualmente ad una verifica dei dati connessi a quell'identità digitale. Inoltre, l'obbligo di identificazione, senza la presenza fisica del cliente, può essere assolto non solo per il tramite dell'acquisizione informatica dell'identità digitale, ma anche attraverso una verifica della stessa nell'arco di una sessione

continua di video conferenza con l'ausilio di un operatore remoto, assicurando quel grado ulteriore di sicurezza e di mitigazione del rischio raccomandato dalla Guida GAFI.

Lo Studio mette in evidenza che utilizzi "non presidiati" da alcun operatore delle identità digitali sarebbero addirittura visti come possibili fonti di aumento del rischio, rispetto ai quali il GAFI richiama l'attenzione degli Stati non solo al momento del rilascio della identità digitale, ma soprattutto al momento del suo concreto utilizzo. Infatti, le organizzazioni criminali oggi possono ricorrere ai c.d. "muli digitali" (rectius corrieri digitali) per compiere operazioni addirittura con o senza la consapevolezza del prestanome stesso, proprietario dell'identità digitale.

Lo Studio chiarisce se l'identificazione a distanza sia possibile solo per il cliente ovvero anche per l'esecutore. Invero, l'attuale formulazione dell'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007 sotto tale requisito non menziona l'esecutore, prevedendo l'identificazione a distanza solo rispetto al cliente. Tuttavia, considerato che l'identificazione dell'esecutore è regolata dall'art. 18, norma che sembra essere stata scritta, originariamente, solo per l'ipotesi di identificazione in presenza fisica, è possibile *aliunde* ravvisare indici, sia sistematici che normativi, che portano a ritenere possibile l'identificazione a distanza anche dell'esecutore. Infatti, alla luce di quanto previsto sia dall'art. 31 del decreto antiriciclaggio in tema di obblighi conservazione, sia delle Disposizioni di Banca d'Italia del 30 luglio 2019 in materia di adeguata verifica, è consentito ritenere che l'identificazione a distanza, anche sotto un profilo sistematico dell'impianto normativo, sia consentita anche per l'esecutore.

Infine, lo Studio del Notariato fornisce l'indicazione delle tipologie di sottoscrizione utilizzabili ai sensi della normativa vigente per rendere per iscritto le dichiarazioni ex art. 22

“Obblighi del Cliente” del D. Lgs. n. 231/2007, attraverso un documento informatico ovvero delle modalità di sottoscrizione elettronica avente valore di forma scritta che non sia liberamente valutabile in giudizio, come di seguito riportato:

- firma qualificata/digitale (v. Regolamento (UE) n.910/2014 - eIDAS, secondo cui “Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri”);
- firma avanzata (v. art. 20 comma 1bis: 1-bis e art. 21 2-bis CAD);
- firma di processo (v. artt. 20 e 21 cit. nonché le linee guida AgID portanti Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD del 21 aprile 2020).

In conclusione, in una possibile procedura di identificazione a distanza con sottoscrizione dei documenti relativi all’adeguata verifica, il CNN afferma che è possibile prevedere l’utilizzo alternativo o cumulativo dei seguenti strumenti:

- conoscenza pregressa e sottoscrizione delle dichiarazioni ex art. 22 in tutte le modalità consentite dall’ordinamento giuridico, sia cartacee che elettroniche, purché queste ultime integrino il requisito della forma scritta;
- produzione di documenti autentici (atti notarili, documenti firmati digitalmente, dichiarazioni dell’autorità consolari) e sottoscrizione delle dichiarazioni ex art. 22 in tutte le modalità consentite dall’ordinamento giuridico, sia cartacee che elettroniche, purché queste ultime integrino il requisito della forma scritta;
- identificazione a distanza tramite il certificato qualificato e sottoscrizione delle dichiarazioni ex art. 22 in modalità sia cartacea che elettronica con il medesimo certificato qualificato (astrattamente sarebbe possibile utilizzare altre forme di sottoscrizione elettronica ammessa dall’ordinamento, ma ciò risulterebbe quanto

meno incongruo visto che il cliente è dotato di un certificato di firma qualificato);

- identificazione a distanza tramite i documenti di identità elettronici (CIE o passaporto elettronico) o tramite SPID di livello almeno significativo e sottoscrizione delle dichiarazioni ex art. 22 in tutte le modalità consentite dall’ordinamento giuridico, sia cartacee che elettroniche, purché queste ultime integrino il requisito della forma scritta.